

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.96

del 08.04.2010

O G G E T T O

P.d.Z. ex Lege 167/62 – Comparti 10, 11, 12, 13 e 17 – Bando Pubblico Integrativo per l'aggiornamento della graduatoria delle Cooperative Edilizie – Richiesta parere pro-veritate – Nomina avvocato.

L'anno duemiladieci, il giorno otto del mese di aprile nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio** – **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 114 del 15.12.1998 e n. 59 del 20.12.2001 ha approvato, in via definitiva, il Piano di Zona 167 realizzato nei sub comparti "A", facenti parte dei comparti 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 17 tracciati dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.C.) approvato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 96 del 4 luglio 2001 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 08.08.2001;
- il programma del P.d.Z. prevede tre diversi interventi da realizzare in ciascun comparto e precisamente il 70% per l'edilizia agevolata il 20% per l'edilizia convenzionata e il 10% per l'edilizia sovvenzionata;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 46/2001 fu approvato lo schema di convenzione per disciplinare i rapporti tra Comune di Molfetta e le Cooperative Edilizie assegnatarie nei comparti previsti dal Piano Straordinario ex art. 51 della Legge 865/1971 e con successiva delibera di G.C. n. 437 dell'11.11.2004 fu deliberato che lo stesso schema di convenzione avrebbe regolato i rapporti tra il Comune e le Cooperative assegnatarie del P.d.Z. 167/1962;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108/2002, furono approvati i criteri per l'assegnazione delle aree per gli interventi di edilizia agevolata, convenzionata e sovvenzionata ricadenti nel P.d.Z. n. 167/1962;
- con determinazione dirigenziale n. 143 del 10.06.2003 è stata approvata la graduatoria definitiva delle cooperative edilizie aspiranti all'assegnazione successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 237 del 19.10.2006;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 14.04.2004, preso atto del sottodimensionamento del Piano di Zona n. 167/1962 approvato nel 2001, fu deliberato di dare mandato agli uffici del Settore Territorio di procedere ad una variante di aggiornamento al fine di comprendervi anche i residui quattro comparti di espansione n. 10, 11, 12 e 13;
- con la stessa deliberazione il Consiglio Comunale stabilì di procedere all'assegnazione dei lotti edificabili ricompresi negli anzidetti comparti in favore delle cooperative edilizie inserite nella vigente graduatoria, trattandosi di ampliamento del P.R.G.C. imposto per adeguamento al fabbisogno dello stesso Piano di Zona approvato;
- con delibera n. 65 del 20.09.2005 il Consiglio Comunale ha adottato l'ampliamento del Piano di Zona ai Comparti 10, 11 e 12;
- con delibera n. 66 del 20.09.2005 il Consiglio Comunale ha adottato l'ampliamento del Piano di Zona al Comparto n. 13;
- con delibera n. 12 del 06.03.2006 il Commissario Prefettizio ha approvato definitivamente l'ampliamento del Piano di Zona per il Comparto n. 12;

Richiamata la deliberazione n. 17 in data 11.02.2008 con la quale il Consiglio Comunale ha disposto, recependo e facendo proprio integralmente il disposto dell'art. 2 della Legge 136/99 che ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 25 della Legge n.

457/78, che le abitazioni disponibili siano assegnate ai soci della cooperativa in ordine di data di iscrizione alla stessa;

Vista la deliberazione n. 11 del 13.03.2009 con la quale il Consiglio Comunale, prendendo atto di pronunce del TAR Puglia-Bari, diede mandato al Dirigente del Settore Territorio di procedere, mediante bando pubblico integrativo, ad aggiornare la graduatoria approvata con determinazione n. 143 del 10.06.2003 e successivamente rettificata con determinazione n. 237 del 19.10.2006, in ossequio a quanto disposto dall'art. 9 commi 1 e 2 della Legge n. 54/1984, nonché di stabilire che per le assegnazioni nei richiamati comparti dovevano valere i criteri oggettivi e soggettivi di cui alle deliberazioni consiliari n. 108/2002 e n. 17/2008, inoltre approvò lo schema di convenzione da stipularsi tra Comune di Molfetta e le Cooperative ed Imprese assegnatarie, a parziale modifica della deliberazione consiliare n. 46/2001;

Vista la determinazione n. 18 in data 02.02.2010 adottata dal Settore Territorio per approvare il bando pubblico integrativo per assegnazione aree comprese nei comparti 10, 11, 12, 13 e 17 del P.R.G.C., in ottemperanza all'atto di indirizzo disposto dalla citata deliberazione consiliare n. 11/2009,

Atteso che nel conseguente bando pubblico è stato riproposto che per vedersi riconosciuta la proprietà, ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 865/71, le cooperative istanti devono dimostrare di possedere il titolo di proprietà dell'area da atto pubblico trascritto entro la data del 15 dicembre 1998, data di adozione del P.d.Z. originario;

Rilevato che, dopo la pubblicazione del bando, una cooperativa interessata allo stesso ha sollevato un problema riguardante proprio la data di trascrizione dell'atto di proprietà, contestando la legittimità della data di adozione del P.d.Z. (15.12.1998), sostenendo che invece la data cui far riferimento deve essere quella di adozione dell'ampliamento del P.d.Z. ai comparti 10, 11, 12 e 13, cioè la data del 20.09.2005;

Considerato che:

- la questione posta non si appalesa di facile soluzione stante la controversa identificazione della nozione di strumento urbanistico cui far riferimento;
- entrambe le interpretazioni potrebbero essere sostenibili;
- potrebbero derivarne lunghi e difficili contenziosi.

Ritenuto di procedere a nominare un avvocato della materia che esprima parere pro-veritate, per le seguenti motivazioni:

- a) il parere pro-veritate sarà guida per gli uffici sia per risolvere il caso concreto sollevato dalla cooperativa sia come principio-guida di portata generale;
- b) si potrebbe evitare l'insorgere di contenziosi;
- c) il Comune di Molfetta non ha in dotazione organica l'avvocato comunale.

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Finanze per quanto attiene la regolarità contabile.

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di affidare l'incarico all'Avv. Domenico Colella, con studio in Bari, alla Via Quintino Sella n. 120, affinché esprima parere pro-veritate in merito alla questione evidenziata nelle premesse.
- 2) Di demandare al Dirigente del Settore Territorio il provvedimento di impegno di spesa una volta concordato con il professionista incaricato il compenso spettante.
- 3) Di demandare al Dr. Pasquale la Forgia, Funzionario dell'U.A. Affari Legali, gli adempimenti relativi alle formalità dell'incarico.
- 4) Di demandare al Dr. Mauro de Gennaro, Istruttore Direttivo del Settore Territorio, gli adempimenti di natura tecnico-urbanistica connessi all'incarico.
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento al Dr. Pasquale la Forgia e al Dr. Mauro de Gennaro, come sopra individuati, per gli adempimenti di rispettiva competenza.